

STATUTO

FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
CADUTI SUL LAVORO 3

Numero REA: VV - 176305

Codice fiscale: 03740190792

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

	*** STATUTO ***	
	<u>NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO, ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALLA</u>	
	<u>RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'</u>	
	<u>"FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"</u>	
	TITOLO I	Allegato "A" al n. 14.999 di raccolta
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Vibo Valentia la Società	
	Cooperativa sociale denominata "FENICE Società Cooperativa	
	Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 - (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. a) della	
	legge 381/91.	

	La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dal-	
	la L. 381/91, art. 1 lett. b), cioè attività di altro genere:	
	agricole, industriali, commerciali, o prestare servizi fina-	
	lizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	secondo le modalità previste dalle normative in materia, che	
	- in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui sopra	
	- consentono l'integrazione sociale attraverso l'inserimento	
	nel mondo del lavoro.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti	
	interni. La Cooperativa si propone inoltre di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e	
	può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle	
	cooperative riconosciute.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri	

	enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internaziona-	
	le e ad aderire ad organismi economici e sindacali che pro-	
	pongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavo-	
	ro e di servizi.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal-	
	l'Organo Amministrativo.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità e, in	
	special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	

	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria atti-	
	vità anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 - (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	- lo svolgimento di varie attività nel settore socio-assi-	
	stenziale, socio-sanitario, infermieristico, socio-educativo	
	ed educativo culturale, sanitario, nonchè nel campo dell'i-	
	struzione e della formazione professionale ed extrascolastica;	
	- la prestazione di servizi di inserimento o reinserimento al	
	lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previsto	
	dalla vigente normativa;	
	- la progettazione, la promozione e la gestione di attività e	

	servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi e	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa.	
	Nello specifico, la Cooperativa svolge:	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strut-	
	ture residenziali e semiresidenziali;	
	- l'organizzazione, la promozione, la gestione e lo svolgi-	
	mento, di servizi, sia a carattere domiciliare (con presta-	
	zioni esterne quali commissioni, trasporto e accompagnamento	
	per disbrigo pratiche, controlli medici, attività varie che	
	possano favorire la permanenza del fruitore nel proprio domi-	
	cilio e la salvaguardia dell'autonomia personale) che resi-	
	denziale di tipo socio-assistenziale, sanitario, infermieri-	
	stico, terapeutico, riabilitativo, educativo, ricreativo e	
	formativo, rivolti a minori, disabili fisici, psichici e sen-	
	soriali (anche attraverso l'impiego di operatori esperti in	
	Lingua Italiana dei Segni e Braille), anziani ed altri sog-	
	getti in situazione di disagio sociale;	
	- la progettazione, la gestione, la responsabilità terapeuti-	
	ca e/o educativa, l'animazione di case di riposo di comunità	
	alloggio, di centri sociali, di case di vacanza, di colonie,	
	di alberghi, di campeggi, di ostelli, di asili, di centri di	
	agriturismo, e di centri ricreativi e ricettivi, finalizzati	
	all'accoglienza di minori, portatori di handicap fisico, psi-	
	chico e/o sensoriale, anziani, ex detenuti ed altri soggetti	
	in situazione di disagio sociale;	

	- la gestione, l'organizzazione di mostre, rassegne cultura-	
	li, biblioteche e archivi per la promozione e la divulgazione	
	del patrimonio culturale ma anche sociale e antropologico, lo	
	svolgimento di attività ad esse strumentali e/o complementari;	
	- l'organizzazione di attività aggreganti (spettacoli, gite,	
	feste, incontri ecc.) e/o di mutuo aiuto;	
	- l'organizzazione di laboratori (creativi, artistici, musi-	
	cali, mediali, teatrali, culinari ecc.).	
	- la gestione e l'organizzazione di corsi di formazione pro-	
	fessionale e di aggiornamento, del Linguaggio dei Segni	
	(L.I.S.), scrittura Braille o altra attività formativa ed e-	
	ducativa connessa ai settori di operatività della cooperativa.	
	La Cooperativa, in relazione al perseguimento dello scopo mu-	
	tualistico finalizzato all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, di cui all'art. 1 lett. B) della Legge 381/91,	
	potrà svolgere inoltre le seguenti attività:	
	- la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del pa-	
	trimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano ecc.);	
	- l'elaborazione dati, l'effettuazione di servizi amministra-	
	tivi, contabili e di segreteria;	
	- la prestazione di servizi di pulizia e di espurgazione di	
	cose ed immobili;	
	- la prestazione di servizi di sicurezza che non prevedano	
	personale armato;	
	- la progettazione, l'allestimento, la gestione, la promo-	

	zione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, la con-	
	sulenza, la ricerca, l'organizzazione di convegni, congressi,	
	buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnisti-	
	co, espositivo, musicale, cinematografico, grafico, informa-	
	tivo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecnico, commer-	
	ciale, industriale, sociologico, antropologico, culturale,	
	ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di	
	monitoraggio;	
	- lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio e/o	
	all'ingrosso di qualsiasi articolo e prodotto purché inerente	
	alle attività ed ai fini perseguiti dalla società e finaliz-	
	zate a procurare lavoro ai soci operatori.	
	- la prestazione di servizi di guardiania, portierato, custo-	
	dia non armata, visite guidate, catalogazione, schedatura e	
	conservazione di materiale e contenuti quali manoscritti, fo-	
	tografie, registrazioni o altro materiale di vario genere	
	che abbia interesse documentario o artistico per la colletti-	
	vità arricchendo il patrimonio di conoscenze;	
	- la gestione di servizi di biglietteria/prenotazione anche	
	on-line, la prestazione di servizi di pulizia di ambienti, di	
	sorveglianza, di front-office e relativi servizi ausiliari di	
	supporto.	
	la Cooperativa potrà inoltre, nei limiti e secondo le moda-	
	lità previste dalle vigenti norme di legge, compiere qualun-	
	que altra attività connessa o affine alle attività sopraelen-	

	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale, saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo svilup-	
	po di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta del-	
	la possibilità di svolgere attività di assunzione di parteci-	
	pazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le	

	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio	
	ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico at-	
	traverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	

	vità lavorativa <u>gratuitamente</u> , esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche in-	
	direttamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio, imprese in concorrenza con quella eser-	
	citata dalla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovano	
	per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 - (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una <u>categoria speciale</u> di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codi-	
	ce civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale <u>non potrà</u>	
	<u>in ogni caso superare un terzo del numero totale</u> dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	

	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	

	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il ter-	
	mine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	

	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Coope-	
	rativa - a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure posta elet-	
	tronica certificata, o con altro mezzo che consenta la veri-	
	fica dell'avvenuto recepimento.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 - (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquida-	
	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	

	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Coo-	
	perativa a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure posta elet-	
	tronica certificata, o con altro mezzo che consenta la veri-	
	fica dell'avvenuto recepimento. Il Consiglio di amministra-	
	zione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere, non oltre i successivi dieci giorni, la relativa	
	comunicazione al socio (a mezzo lettera raccomandata A/R, op-	
	pure posta elettronica certificata, o con altro mezzo che	
	consenta la verifica dell'avvenuto recepimento.); in caso di	

	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 - (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via defini-	
	tiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	

	ti dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di	
	accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustifi-	
	cato motivo;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, morali o mate-	
	riali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	L'esclusione è comunicata al socio a mezzo lettera raccoman-	
	data A/R, oppure posta elettronica certificata, o con altro	
	mezzo che consenta la verifica dell'avvenuto recepimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	

	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 - (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 - (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3,	
	del codice civile.	

	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclu-	
	sione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	

	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 - (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	

	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, il	
	Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valo-	
	re della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 - (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 - (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	

	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-	
	ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto, in caso di 500 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti, oltre 500 euro e fino a 1.000 euro di capitale sot-	
	toscritto;	
	- 3 voti, oltre 1.000 euro e fino a 2.000 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 4 voti, oltre 2.000 euro e fino a 5.000 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 5 voti, oltre 5.000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	

	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere, trascorsi	
	sempre 2 anni, dalla loro ammissione - a semplice richiesta.	
	La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 - (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 300,00. Il va-	
	lore della quota detenuta da ciascun socio non può essere su-	
	periore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	

	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società,	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 - (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	

	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 - (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	

	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci operatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 - (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministra-	
	zione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	

	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 - (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazio-	
	ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma, fatti salvi i casi di massima urgenza, per i quali la se-	
	conda convocazione può avvenire nella stessa giornata ma al-	
	meno un'ora dopo dalla prima convocazione. L'Assemblea è con-	
	vocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	

	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in	
	Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R, o altro mezzo che consenta un	
	riscontro nella ricezione, oppure consegnato a mano. In ogni	
	caso, l'invio (con relativa prova di ricevimento) o la conse-	
	gna a mano devono avvenire almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e de-	
	ve essere convocata senza ritardo.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 - (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 - (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5	
	complessivi. Per i soci sovventori si applica il precedente	
	articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	

	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La delega	
	non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	

	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 - (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 - (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5 eletti	
	dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nume-	
	ro.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	

	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministra-	
	tori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 - (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto	
	di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecuti-	
	vo formato da alcuni Amministratori, determinandone il conte-	

	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Art. 32 - (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri (ossia: 1 su 3 e 2 su 5).	
	La convocazione è fatta dal Presidente, mediante lettera rac-	
	comandata A/R, oppure posta elettronica certificata, o con	
	altro mezzo che consenta la verifica dell'avvenuto recepimen-	
	to, non meno di 5 giorni prima dell'adunanza ed almeno un	
	giorno prima nei casi urgenti.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	

	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'organo di controllo, se nominato di ogni interes-	
	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-	
	ta operazione della Società, precisandone la natura, i termi-	

	ni, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 - (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'assemblea, può essere convocata da ciascun socio.	
	Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	

	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 - (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - (Organo di controllo)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	

	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 - (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	

	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 - (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	

	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 - (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 - (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, ol-	
	tre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	

	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 - (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	lità limitata, nonché, le norme sulle imprese sociali di cui	
	al D. Lgs 112/2017.	

[illegible]

49 di 49